



**CITTA' DI MESAGNE**  
(Provincia di Brindisi)

**SERVIZIO RISORSE UMANE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - COMUNICAZIONE -  
SEGRETERIA GENERALE**

Servizio: Gestione giuridica Risorse umane Respons. del Proced.: Dott. Mauro Tamburrano - Segretario Generale

**ORIGINALE DETERMINAZIONE N. 727 del 21/12/2012**

Oggetto: Ricognizione e ricostruzione del fondo risorse decentrate riferita agli anni dal 2003 al 2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICORDATO che, con atto G. M. n 270 del 20.09.2012, l'organo esecutivo ha dato mandato al Segretario Generale di individuare le professionalità cui affidare il complesso lavoro di revisione del fondo risorse decentrate a partire dal 2003 sino al 2011.

PRESO ATTO che

- con disposizione del segretario Generale del 20.09.2012 è stata individuata quale professionalità interna cui affidare il complesso lavoro di revisione del fondo risorse decentrate a partire dal 2003 sino al 2011, l'Avv. ANDRIANI Maria Antonietta, Istruttore Direttivo in servizio presso l'ufficio Risorse Umane;

- Con la richiamata disposizione è stato affidato l'incarico di effettuare una puntuale verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti relativi agli anni dal 2003 ad oggi, in funzione di un controllo specifico sulla prima costituzione del fondo stesso;

- L'Avv. Andriani ha svolto anche lo studio preliminare sulla revisione e verifica del fondo dal 2003 ad oggi sin dal mese di giugno 2012 .

PRESO ATTO del complessivo lavoro svolto dal funzionario incaricato, ed, in particolare, della totale revisione del fondo di produttività, sia per come è stato calcolato negli anni dal 2003 al 2011 sia per come avrebbe dovuto essere calcolato, anche alla luce delle interpretazioni dottrinali, giurisprudenziali e dell'Aran, che hanno contribuito, negli anni, a chiarire l'applicazione dei vari istituti introdotti dai contratti collettivi succedutisi nel tempo.

EVIDENZIATO che gli obiettivi del lavoro svolto dal funzionario sopra indicato possono essere sommariamente riassunti nel seguente modo:

1. ricostruzione dei calcoli effettuati dal personale preposto all'epoca e degli atti di approvazione di tali calcoli;
2. ricostruzione degli accordi sindacali stipulati (ove rinvenuti ed esistenti) nel corso degli anni che hanno contribuito alla determinazione dei vari fondi di produttività;
3. studio e confronto delle normative vigenti nel corso di tutti gli anni interessati dalla revisione, con approfondimento delle varie teorie dottrinali prevalenti e degli orientamenti giurisprudenziali e dell'Aran nell'applicazione degli strumenti incentivanti della produttività;
4. applicazione corretta di tutti gli istituti relativi alla costituzione del fondo previsti dalle varie norme contrattuali, anche di quelli il cui passato utilizzo non è stato possibile ricostruire dalla documentazione agli atti;
5. determinazione dell'importo del fondo attuale, alla luce delle complesse operazioni di revisione sopra descritte;

6. individuazione della parte stabile e variabile del fondo, evidenziando che la parte stabile del fondo era in realtà molto più ampia rispetto a quella costituita negli anni pregressi, dando atto che tutto ciò ha portato ad un inglobamento della parte variabile liquidata in quella stabile così come rideterminata a seguito di tale ricognizione e ricostruzione.

VISTO l'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/01, che attribuisce ai dirigenti la gestione complessiva delle risorse umane tra cui rientrano gli adempimenti attuativi della disciplina dei CCNL;

VISTO l'art. 40, comma 3, D. Lgs. 165/01 e l'art. 4, comma 3, del CCNL 23 dicembre 99, che stabiliscono la nullità e il divieto di applicazione delle clausole dei contratti decentrati adottati in materie non rimesse a tale livello;

RITENUTO opportuno, sulla base del disposto delle deliberazioni della Giunta Municipale n. 270/2012, attuare, con tale atto determinativo, una ricognizione e ricostruzione formale del fondo ripercorrendo l'iter normativo che ha regolamentato la costituzione del fondo;

DATO ATTO che, nella ricostruzione del fondo per la produttività operata, sono state applicate le normative meglio riportate nell'allegata relazione tecnica.

PRESO ATTO che, a seguito del lavoro svolto e meglio illustrato nell'allegata relazione tecnica, nonché nelle tavole tecniche suddivise per anni, è emerso quanto segue:

- **ANNO 2003:** Dall'esame del prospetto di cui innanzi è emerso che l'importo inserito alla voce ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J presenta un errore di calcolo per cui dalla risultanza dell'operazione matematica deriva un importo maggiore di quello inserito nella deliberazione di costituzione. Appare evidente che vada rapportato al valore del monte salari 1997 che è di € 3.560.518,33. Quindi nella ricostruzione si procede ad inserire l'importo corretto di € 18.514,70.
- **ANNO 2005:** Dal confronto del fondo con le risultanze contabili riferite agli emolumenti percepiti dai dipendenti per l'anno 2005 è emerso chiaramente che, per non meglio identificati motivi, non sono state inserite e quantificate sotto la rubrica dell'art. 15, comma 1, lett K) del CCNL 01.04.1999 le somme erogate ai dipendenti per attività svolte in applicazione di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari (incentivi alla progettazione, compensi per avvocatura, commissione elettorale, incentivi ICI, ecc...). Alla stregua dei principi operanti da anni e da ultimo confermati e riaffermati anche dalla Corte dei Conti Puglia con le recenti sentenze n. 464 del 20.07.2010, n. 475 del 22.07.2010 e n. 487 del 2.08.2010, ed in applicazione del principio di onnicomprendività della retribuzione, si è provveduto ad inserire nella ricostruzione del fondo riferito all'anno 2005 e nei successivi anni (sino al 2011) l'importo corrispondente agli emolumenti corrisposti ai dipendenti e rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999.
- **ANNO 2008:** l'art. 8, comma 2, del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'11 APRILE 2008 recita: "Gli enti locali, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.". Il dato testuale della norma induce ad interpretare l'espressione "a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2008", utilizzata nel comma 2 dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008, nel senso che l'incremento delle risorse decentrate stabili sia possibile solo per l'anno 2008. Di conseguenza, non risulta proprio possibile l'applicazione dell'art. 8, per la prima volta, in sede di incremento delle risorse decentrate relative all'anno 2009, anche se l'Ente, relativamente al 2008, ha rispettato entrambi i parametri di legge (Patto di stabilità e comma 557). L'Ente non ha inserito nell'atto costitutivo del fondo per il 2008 le risorse relative all'applicazione del suddetto articolo. Tali somme sono state inserite nel 2009 e non possono essere riconosciute e ritenute valide.
- **ANNO 2009:** è stata eliminata la voce relativa all'applicazione dell'art. 8 del CCNL 2008 pari a € 21.708,00.
- **ANNO 2010:** è stata rilevata un'erronea individuazione normativa per l'incremento del fondo di € 29.210,00 il cui inserimento non fa riferimento ad alcuna norma contrattuale. Dall'esame degli atti è emerso che trattasi di mera svista di redazione del fondo che può essere sanata ex post con la ricostruzione attraverso un chiaro ed univoco riferimento alle procedure assunzionali che l'Ente ha attivato nell'anno 2010 con le deliberazioni n. 247-248-249-250-251 e 252 nonché la procedura di stabilizzazione di num. 28 unità iniziata nel 2008 e conclusasi con determina n. 327 del 31.12.2010. Infatti, a seguito di tali assunzioni e dei conguagli effettuati per il personale cessato, il Fondo delle Risorse Decentrate doveva essere aumentato di un importo pari all'incidenza delle nuove assunzioni in pianta organica.
- **ANNO 2011:** erronea indicazione sia normativa che matematica delle somme inserite ed acquisite nella parte stabile del fondo nell'anno 2010 a seguito del perfezionamento delle procedure assunzionali che l'Ente ha attivato nell'anno 2010 con le deliberazioni n. 247-248-249-250-251 e 252 nonché la procedura di stabilizzazione di num. 28 unità iniziata nel 2008 e conclusasi con determina n. 327 del 31.12.2010.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dal stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.



Il Responsabile Del Servizio  
Dott. Mauro Tamburrano - Segretario Generale

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

Mesagne, 21/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Francesco Siodambro

PRESO ATTO che questo ente:

- non è strutturalmente deficitario come risulta dalla tabella dei parametri allegata al rendiconto anno 2007 ed anno 2008;
- ha rispettato il patto di stabilità ogni anno sino al 2011 come si evince dalle certificazioni inviate alla Corte dei Conti e conservate presso l'Ufficio Ragioneria;
- ha rispettato il dettato dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, come modificata dall'articolo 3, comma 120, della legge 244/07;

VISTO, a tal proposito, l'articolo 3, comma 120, della legge n. 244/07, ai sensi del quale all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 è aggiunto il seguente periodo "Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 448/2001, fermi restando i vincoli del patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario,
- che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto"

DATO ATTO come emerge dagli atti conservati presso l'Ufficio Ragioneria dell'Ente che sono stati nell'ultimo triennio rispettati i parametri 2) e 3) dell'articolo 3, comma 120, della legge n. 244/07, sopra evidenziati, dando atto che:

- il parametro 2) è dato dal volume complessivo delle spese di personale, con esclusione di quelle finanziate da entrate specifiche della regione, rapportato alle spese correnti desumibili dal titolo 1, che per un comune che ha una popolazione fra 3.000 e 59.999 abitanti deve essere minore del 46%. Il calcolo è stato redatto in due modi: considerando come spese di personale solo quelle contraddistinte dal codice 01 e considerando le spese di personale comprensive di tutte le voci previste dalla Circolare del Ministero economia e finanze n. 9/2007, in ambedue i modi il parametro viene rispettato;
- il parametro 3) è ritrovabile nell'articolo 259, comma 6, del TUEL, il quale rimanda all'articolo 263, comma 2, del TUEL ed i cui parametri sono stati individuati con decreto del Ministero dell'Interno 9 dicembre 2008, che per un comune con popolazione fra 10.000 abitanti e 59.999 è dato, quale rapporto medio dipendente/popolazione, da 1/156 ovvero con una popolazione di 27.827 potrebbe avere una dotazione di 178 dipendenti contro i 158 dipendenti effettivamente in dotazione organica.

RICORDATO che la RSU comunale e la delegazione trattante hanno sottoscritto il CCNL decentrati nell'anno 2001 e che esso risulta invariato ed applicabile sino al 31.12.2012.

VISTO l'allegato A, inerente la ricognizione delle risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane e della produttività suddivise per gli anni dal 2003 al 2011;

PRESO ATTO che, dalla ricostruzione del fondo di cui sopra, è emerso che il medesimo era stato costituito e, successivamente, modificato con l'applicazione difforme di alcuni istituti disciplinati dai contratti nazionali;

CONSIDERATO che l'applicazione corretta di tali istituti ha comportato un decremento della parte stabile del fondo;

EVIDENZIATO pertanto che, anche con questo atto, si conferma la validità dell'operato di questa amministrazione per la costituzione e l'utilizzo della parte variabile;

PRESO ATTO che la ricostruzione del fondo e l'individuazione del corretto ammontare dello stesso ha dimostrato che sono state erogate somme superiori a quelle individuate con la tale ricostruzione e che il fondo di produttività, se fosse stato calcolato con l'applicazione di tutti gli istituti, avrebbe dato luogo a minori liquidazioni;

RICORDATO che:

- con atto G.C. n. 34 del 6.3.2003 è stato costituito il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2003;
- con atto G.C. n. 30 del 25.02.2004 è stato costituito il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2004;
- con determinazione del responsabile del Servizio Risorse Umane n. 191 del 27/04/2005 è stato costituito il fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2005;
- con determinazione del responsabile del Servizio Risorse Umane n. 203 del 13 marzo 2006 è stato costituito il fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2006;
- con determinazione del responsabile del Servizio Risorse Umane n. 515 del 24 luglio 2006 è stato integrato il fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2006;
- con determinazione del responsabile del Servizio Risorse Umane n. 351 del 15.05.2007 è stato costituito il fondo delle

Risorse Decentrate per l'anno 2007;

- o con determinazione del responsabile del Servizio Risorse Umane n. n. 226 del 11/04/2008 è stato costituito il fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2008
- o con determinazione del responsabile del Servizio Risorse Umane n. n. 323 del 05.06.2009 è stato costituito il fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2009
- o con determinazione del responsabile del Servizio Risorse Umane n. n. 735 del 30/12/2010 è stato costituito il fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2010
- o con determinazione del responsabile del Servizio Risorse Umane n. n. 496 del 28/09/2011 è stato costituito il fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2011

VISTO il parere n. 78 del 17.12.2012 del Collegio dei Revisori Dei Conti con il quale è stata accertata la compatibilità finanziaria del lavoro di ricostruzione confluito nella costituzione del fondo per l'anno 2012 e sono stati evidenziati i punti di criticità relativi alle risultanze della ricostruzione ed in particolare la necessità di recuperare le somme stanziati nel fondo sine titolo ed indebitamente erogate al personale dipendente;

DATO ATTO che occorre riallineare il fondo recuperando le somme indebitamente erogate per gli anni 2009 – 2010 e 2011 tenuto conto anche della regolarizzazione di alcune voci e di alcuni errori matematici negli importi di seguito indicati:

ANNO	IMPORTO DA RECUPERARE
2009	€ 20.602,10
2010	€ 18.445,63
2011	€ 15.402,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 54.450,23</b>

RITENUTO:

- di dover procedere ad approvare la ricostruzione del Fondo Risorse Decentrate dal 2003 al 2011 come risulta dalle tavole allegate sub A e suddivise per anni;

- di dover dare atto che a seguito della revisione del fondo dall'anno 2003 al 2011 è emerso un decremento del fondo come di seguito riassunto:

ANNO	IMPORTO da detrarre dal fondo
2009	- € 20.602,10
2010	- € 18.445,63
2011	- € 15.402,50

- di dover trasmettere tutti gli atti relativi al lavoro svolto all'Organo Esecutivo affinché esterni con apposita deliberazione l'indirizzo da seguire per il recupero delle somme indebitamente erogate;

DATO ATTO che è stata data ampia informativa alla RSU nelle riunioni del 07.06.2012 e del 20.12.2012.

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 165/2001;
- IL Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Decreto Sindacale n. 13 del 01.02.2012;

## DETERMINA

1. Di ADOTTARE il seguente atto dichiarativo di natura meramente ricognitiva, al quale sono allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i prospetti di ricognizione e ricostituzione dei fondi di alimentazione delle risorse di finanziamento del salario accessorio dei dipendenti, dando atto che a seguito della presente ricognizione sono disapplicati, in quanto nulli ai sensi dell'art. 40, comma 3, D. Lgs. 165/01, tutti gli accordi decentrati in materia di costituzione degli stessi per le parti in contrasto con tale atto.
2. Di APPROVARE l'allegata relazione tecnica che si deve intendere integralmente richiamata nel presente dispositivo;
3. Di DARE ATTO che la ricostruzione del fondo ha evidenziato alcuni errori nella costituzione del medesimo, che hanno portato ad una quantificazione del fondo stesso in misura minore rispetto a quella vigente.
4. Di DARE ATTO che occorre recuperare il gap fra l'importo del fondo ricostruito e quello liquidato dal 2009 sino al 2011 ed occorre recuperare le somme eccedenti già liquidate ai dipendenti;
5. Di RIPORTARE integralmente in parte dispositiva quanto riportato in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
6. Di DARE ATTO che occorre riallineare il fondo recuperando le somme indebitamente erogate per gli anni 2009 – 2010 e 2011 tenuto conto anche della regolarizzazione di alcune voci e di alcuni errori matematici negli importi di seguito indicati:

ANNO	IMPORTO DA RECUPERARE
2009	€ 20.602,10
2010	€ 18.445,63
2011	€ 15.402,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 54.450,23</b>

7. Di DISPORRE la trasmissione della presente determinazione completa in ogni sua parte all'Organo Esecutivo perché dia indirizzo in merito alle modalità alla tempistica e agli strumenti da utilizzare per il recupero della complessiva somma di € 54.450,23

8. di CONSIDERARE che l'atto di determina diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura da parte del responsabile del servizio finanziario;

9. di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale con particolare riferimento alla deliberazione G.C. n. 270/2012;

10. di AVVISARE che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:

- giurisdizionale al TAR Puglia entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

11. Di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'ufficio personale.

Mesagne, 21/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO RISORSE UMANE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - COMUNICAZIONE -  
SEGRETERIA GENERALE

Dott. Mauro Tamburano - Segretario Generale


attualmente, non ci sono regole che possano consentire successivamente all'ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro straordinario per fare fronte ad eventuali esigenze che si dovessero presentare."

Dalle argomentazioni innanzi svolte, si ritiene di non dover procedere ad ulteriori riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario per le motivazioni sopra esposte, ricordando che tale assunto è in linea con le esigenze e le scelte organizzative dell'ente, laddove si evidenzia sin dal 2011 una stabile richiesta di lavoro aggiuntivo al personale da parte dei responsabili dei servizi.

Pertanto per l'anno 2012 si conferma il Fondo per lo Straordinario per un importo pari ad **€ 63.258,60**

Ai fini della compatibilità dei costi del relativi al FONDO 2012 con i vincoli di bilancio si ATTESTA che i sopracitati costi sono stati previsti negli stanziamenti dei diversi interventi del bilancio 2012 relativi alla spesa del personale e nel capitolo di spesa al Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01 in conto competenza 2012 la cui copertura finanziaria è stata assicurata esclusivamente con risorse di parte corrente.

Mesagne lì 17.12.2012

  
(Avv. Maria Antonietta Andriani)



Città di Mesagne

## RELAZIONE TECNICA

### PREMESSA

La Corte dei Conti ha invitato tutte le amministrazioni pubbliche a verificare ed eventualmente ricostituire il fondo di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999 e delle successive norme integrative in quanto, in seguito ai controlli effettuati in numerosi comuni d'Italia ha rilevato molteplici irregolarità nella consistenza delle risorse destinate al fondo per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

Con Deliberazione n. 270 del 20.09.2012 la Giunta comunale nel prendere atto che, dalle recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di costituzione del fondo produttività e di applicazione delle clausole previste dai vari CCNL succedutisi nel tempo, sono emerse interpretazioni delle varie normative che rendono opportuno attuare una ricognizione e puntuale ricostruzione della costituzione di vari fondi, al fine di verificare se ci sono state errate interpretazioni ed applicazioni delle normative che hanno nel tempo regolato la materia, che spesso sono risultate farraginose e di dubbia interpretazione, ha ritenuto opportuno far effettuare una ricognizione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti, relativamente agli anni dal 2003 all'anno in corso (2012), in funzione di un controllo specifico sulla prima costituzione del fondo stesso, sull'applicazione delle norme e sull'interpretazione delle medesime.

Con la predetta delibera è stato affidato l'incarico al Segretario Generale di far svolgere tale lavoro al personale dell'Ufficio RR UU.

Con Disposizione del segretario Generale del 24.09.2012 veniva individuata l'Avv. Andriani Maria Antonietta, che già dal mese di giugno 2012 era stata incaricata di valutare ed esaminare la correttezza della costituzione del FONDO Risorse Decentrate, cui era affidato il compito di attuare una ricognizione e puntuale ricostruzione della costituzione di vari fondi, al fine di verificare se ci sono state errate interpretazioni ed applicazioni delle normative che hanno nel tempo regolato la materia, che spesso sono risultate farraginose e di dubbia interpretazione.

L'incarico prevedeva di svolgere le seguenti attività:

1. analisi e studio delle disposizioni contrattuali necessarie per predisporre il Fondo incentivante;
2. analisi e verifica fondi anni precedenti;
3. ricostruzione del fondo incentivante;

Le attività di ricostruzione dei fondi dal 2003 al 2011 hanno dato la possibilità di creare la base giuridica per la costituzione del Fondo relativo al 2012.

Nella costituzione del Fondo 2012 è stato tenuto in considerazione l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Al Fine di determinare l'importo del fondo 2012 che deve essere confrontato con l'importo stigmatizzato per l'anno 2010 si è tenuto conto dei contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 che devono essere escluse dal limite, nonché della deliberazione 550/2011/PAR del 28/10/2011 della sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia che ha chiarito quali siano i termini di applicazione analogica dei principi contenuti nella deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011.

#### *LE RISORSE ECONOMICHE ANNO 2012*

Le risorse economiche che l'Ente intende allocare per incentivare le politiche di sviluppo delle Risorse umane e della produttività "risorse decentrate" sono state calcolate, da parte dell'ufficio per l'anno 2012, in base alle risultanze dell'attività di ricostruzione svolta.

Ai fini di una esatta ed esaustiva ricostruzione del Fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99, si è proceduto alla quantificazione del fondo calcolato con riferimento ai vari Contratti Collettivi Nazionali a partire da quello del 6.7.1995, che a sua volta rinvia agli artt. 5 (dedicato alla costituzione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi) e 6 (dedicato all'utilizzo del predetto fondo costituito ai sensi dell'art. 5) del DPR 333/90.

Pertanto nello specifico si è proceduto alla rivisitazione del fondo di Produttività con riferimento al Fondo dell'anno 2003. Tale lavoro ha consentito la ricostruzione del Fondo in maniera tale da distinguere il Fondo tra parte Stabile e Variabile in maniera chiara.

Il lavoro di ricostruzione dei Fondi ha necessitato in un primo momento dell'esame dei fondi degli anni 2003 e 2004. A tal fine, è stata analizzata la sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei dati inseriti nelle Delibere e/o Determine di costituzione del Fondo predisposte per quegli anni in modo da creare una base dei dati da utilizzare per la successiva determinazione del Fondo per gli anni 2005-2011.

Nel presente lavoro di ricostruzione non verranno inseriti gli importi relativi alle economie fondo degli anni precedenti, presenti nelle Delibere su citate, in quanto importi che non si consolidano.

### **ANALISI DELLA RICOSTRUZIONE**

#### *IL FONDO RISORSE DECENTRATE*

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate, la cui disciplina fondamentale è contenuta negli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e nell'articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999.

Le citate norme, oltre ad individuare i così detti canali di finanziamento, suddividono le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità

Un discorso più semplice vale per le previsioni dell'art.14, comma 4, in quanto in questo caso si tratta di risparmi connessi ad una precisa e stabile riduzione delle ore di lavoro straordinario derivante direttamente ed obbligatoriamente da una clausola del contratto collettivo nazionale.

A tal proposito vale la pena sottolineare che l'articolo 31 "Disciplina delle risorse decentrate" del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 comprende solo l'articolo 14, comma 4, tra le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e quindi quelle che potrebbero finanziare la progressione orizzontale. Nella relazione predisposta dall'ARAN per il contratto del 2004 viene infatti specificato quanto segue:

"La nuova disciplina (comma 2) tende a distinguere le risorse decentrate in due categorie: la prima ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e che, per comodità di citazione, possiamo d'ora in poi definire le risorse decentrate stabili"

Questa categoria di risorse ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:

a) CCNL dell.1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;

b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2.i±

La relazione sottolinea inoltre che: "Si stabilisce, quindi, che, a decorrere dall'esercizio 2004, la somma complessiva calcolata nei singoli enti nell'anno 2003, con riferimento a tutte le fonti di finanziamento sopra elencate, con la espressa inclusione anche degli aumenti disposti dal presente contratto, costituisce un valore unitario che resta confermato stabilmente anche per i successivi esercizi finanziari, fatti salvi, naturalmente gli eventuali incrementi che potrebbero derivare da futuri interventi della contrattazione collettiva nazionale."

Tale principio è ripreso poco più avanti nella parte in cui l'ARAN specifica che: "Sembra utile puntualizzare, con l'occasione, che questa tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch'essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile. Ci riferiamo in particolare, agli oneri relativi: alle progressioni economiche orizzontali, alle posizioni organizzative (per gli enti dotati di personale con qualifica dirigenziale), agli oneri per la riclassificazione di alcune categorie di lavoratori secondo le previsioni del CCNL del 31.3.1999, alla quota dell'indennità professionale del personale educativo prevista dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, e dall'art. 6 del CCNL del 5.10.2001, alla quota di finanziamento della indennità di comparto di cui al successivo art. 33, comma 4, lett. b) e c)."

Pur mantenendo in vita alcuni pareri in materia di riduzione sulla base dell'articolo 14, comma 3, la stessa ARAN consiglia di non procedere ad effettuare tale riduzione perché non è più possibile poi integrare il fondo dello straordinario, nemmeno negli anni in cui si rendesse necessario per le consultazioni referendarie o elettorali.

In un recente parere (29.11.2011) inviato ad un Comune l'ARAN afferma: "Ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario deve essere attentamente valutata dall'ente, in quanto,

Anche per il Fondo 2012 occorre verificare inoltre se vi siano elementi tali da determinare la sua riduzione in relazione alle cessazioni intervenute ai sensi di quanto disposto sempre dall'art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010.

**CALCOLO RELATIVO ALLA RIDUZIONE all'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78**

**FONDO COMPLESSIVO ANNO 2010: € 536.577,41**

ANNO 2010: dipendenti in servizio al 1° gennaio = 131

Dipendenti in servizio il 31 dicembre = 170

Media =  $131 + 170 = 301/2 = 150,5$

QUOTA MEDIA PRO CAPITE DI RIDUZIONE ANNO 2010: 3.367,42

ANNO 2012: dipendenti in servizio al 1° gennaio = 157

Dipendenti in servizio il 31 dicembre = 158

Media =  $158 + 157 = 315/2 = 157,5$

Differenza Tra le medie :  $157,5 - 150,5 = 7$

Considerato che sulla base della comparazione tra i valori medi dei dipendenti presenti nell'anno 2010 e 2012 risulta un incremento dello 4,65% della media dei dipendenti e pertanto non si dovrà operare la riduzione del fondo del corrente anno per tale motivazione, ma non si potrà procedere ad aumenti nè in ogni caso superare il limite dell'anno precedente

#### FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012:

Nel C.C.N.L. sottoscritto in data 01.04.1999 all'articolo 14, comma 3, viene posto come obiettivo generale in materia di lavoro straordinario la riduzione progressiva e stabile della spesa ad esso destinata.

A tale fine l'Ente ha il compito di attivarsi per individuare le possibili soluzioni per consentire tale progressiva e stabile riduzione (es. riorganizzazione del lavoro, anche mediante turni). Solo in caso di accertati risparmi ottenuti dalla razionalizzazione dei servizi le risorse complessive per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui al successivo articolo 15, sono integrate per finanziare prioritariamente il fondo per la progressione economica.

In tal senso si è espresso anche l'ARAN con il seguente parere RAL06035:

“Con riferimento ai risparmi accertati sull'utilizzo delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, occorre tener presente la disciplina di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del CCNL dell'1.4.1999. Pertanto, ove a seguito della verifica prevista dall'art.14, comma 3, e della conseguente adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi (che si sono tradotti in una stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario), gli eventuali risparmi accertati a consuntivo possono effettivamente considerarsi stabilizzati nell'ambito delle risorse dell'art. 15. Ciò vale, ovviamente, solo a condizione che l'ente non ritenga di avvalersi della facoltà di valutare anno per anno le effettive esigenze organizzative e quindi decidere anche anno per anno per l'accantonamento periodico e non stabile dei risparmi.

Pertanto solo nel primo caso le risorse possono essere utilizzate in via prioritaria al finanziamento del nuovo sistema di classificazione, utilizzazione questa che presuppone necessariamente che si tratti di risorse stabili.

(articolo 31 comma 2 CCNL 2004), e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell'eventualità (articolo 31 comma 3 CCNL 2004).

In particolare l'articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le risorse stabili determinate nell'anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi; sono salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

#### *Le relazioni sindacali e il fondo risorse decentrate*

Dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina negli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del CCNL 2004.

In particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra l'amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione.

Il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto unilaterale dell'amministrazione è stato indirettamente confermato anche dall'articolo 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'articolo 54 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

A tal proposito, per evitare il sorgere di insanabili conflitti con la parte sindacale nella successiva fase di ripartizione delle risorse, l'ARAN raccomanda di attivare apposite procedure informative atte a coinvolgere le OO.SS. fin dal momento della costituzione del fondo, fermo restando il principio che in ogni caso l'amministrazione, in questa fase, può procedere unilateralmente.

Pertanto, si è proceduto sin dal mese di giugno 2012 (a seguito di uno studio preliminare effettuato dalla Dipendente incaricata, ad informare e coinvolgere le OO. SS. nella seduta di Delegazione Trattante del 7 giugno 2012, in cui fu già illustrato il lavoro preliminare svolto.

#### *La Ricostruzione del Fondo dal 2003 al 2011.*

Da una preliminare indagine sugli atti conservati presso l'ufficio Risorse Umane, segreteria e ragioneria è emersa l'impossibilità di effettuare verifiche e controlli sulla costituzione del Fondo per il personale per gli anni precedenti al 2003, in quanto non è stato possibile attingere a dati documentali e/o informatici relativi agli anni precedenti al 2003.

Si è pertanto ritenuto per assunto sia in termini giuridici che contabili il fondo costituito nell'anno 2003.

Il lavoro svolto dall'Istruttore Direttivo incaricato (sopra indicato) può essere sommariamente riassunto nel seguente modo:

1. ricostruzione dei calcoli effettuati dal personale preposto all'epoca e degli atti di approvazione di tali calcoli;

- ricostruzione degli accordi sindacali (ove esistenti e/o rinvenuti) stipulati nel corso degli anni che hanno contribuito alla determinazione dei vari fondi di produttività;
- studio e confronto delle normative vigenti nel corso di tutti gli anni interessati dalla revisione, con approfondimento delle varie teorie dottrinali prevalenti e degli orientamenti giurisprudenziali e dell'Aran nell'applicazione degli strumenti incentivanti della produttività;
- applicazione corretta di tutti gli istituti relativi alla costituzione del fondo previsti dalle varie norme contrattuali, anche di quelli il cui passato utilizzo non è stato possibile ricostruire dalla documentazione agli atti;
- determinazione dell'importo del fondo attuale, alla luce delle complesse operazioni di revisione sopra descritte;
- individuazione della parte stabile e variabile del fondo, evidenziando che la parte stabile del fondo era in realtà molto più ampia rispetto a quella costituita negli anni pregressi, dando atto che tutto ciò ha portato ad un inglobamento della parte variabile liquidata in quella stabile così come rideterminata a seguito di tale ricognizione e ricostruzione.

### FONDO DIPENDENTI

**ANNI 1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002**

Il fondo riferito agli anni di cui sopra è stato assunto per dato di fatto non essendo stato possibile rinvenire elementi certi e documenti relativi agli stessi.

**ANNO 2003**

L'analisi e la ricostruzione parte dall'esame della deliberazione di GM n. 34 del 6.3.2003 con la quale si è provveduto ad accertare il fondo come segue:

Disposizione	Descrizione	Importo
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA	€ 222.868,94
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti	€ -
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL	€ -
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D	d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997	€ -
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni	€ -
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA F	f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993	€ -
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996; -ATA	€ 34.261,75

commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL			
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999			
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. <b>PIANO DI LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN PARTE COFINANZIATO DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO</b>	€ 10.745,44	€ 11.412,00
	PROGETTAZIONE INTERNA	€ 31.499,00	
	XV CENSIMENTO POPOLAZIONE	€ 24.467,92	
	COMPENSI ISTAT INDAGINI MULTISCOPO	€ 402,13	
	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17. COMPENSO scaturente dall'applicazione della Deliberazione di GM n. 270 del 20.09.2012. <b>Trattandosi di risorse finalizzate ad incentivare prestazioni ... professionali specialistiche offerte dal personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica, ed in mancanza di tale personale gli enti dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con aggravio di costi sul bilancio, per analogia vanno considerati ESCLUSI dall'ambito applicativo di cui all'articolo 9 comma 2 bis.</b>	€ 5.000,00	
	PROGETTI FINANZIATI CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	€ 19.738,62	€ 10.475,00
	INCENTIVI ICI	€ 20.283,04	€ 26.200,74
	COMPENSI PIANO DI ZONA FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	€ 25.404,54	
	COMPENSI PROGETTO TUR GRATE FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA	€ 5.226,18	
	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA CIVICA	€ 14.172,09	
COMPENSI FINANZIATI DA TERZI	€ 1.179,44	€ 1.444,37	
PIANO LAVORO CIMITERO	€ 1.560,00	€ -	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	€ -	
ARTICOLO 15, COMMA 2	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza	ms1997 € 3.560.518,33	1,20%
ARTICOLO 15, COMMA 5	Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti PROGETTO PER IL CENSIMENTO TARSU	€ 30.000,00	
ARTICOLO 15, COMMA 5	Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti	€ -	
<b>TOTALE PARZIALE</b>		€ 189.678,40	€ 49.532,11
<b>TOTALE FONDO</b>		€ 678.291,16	

A seguito dell'operazione di decurtazione, quindi, il fondo per l'anno 2012 nella sua composizione utilizzabile ammonta ad € 678.291,16.

L'importo **riproporzionato** per l'anno 2012 complessivamente destinato al trattamento accessorio del personale dipendente, risulta pari a complessivi a € 536.577,41 così dettagliata:

ricostituibile al fondo stabile	€ 487.045,30
RIA cessati anni 2010 e 2011 non disponibile x contrattazione	€ 5.541,89
ricostituibile al fondo variabile	€ 185.703,97
Di cui art.15 c.1 lett.k CCNL 98-01)	- € 141.713,75
decurtazione per cessati anni 2011 (art.9 c.2 bis DL. 78/2010)	nessuna



	su STRAORD. ANNO 2006 (73.665,56)	€	2.209,97	€	2.209,97
	su STRAORD. ANNO 2007 (71.455,00)	€	2.143,65	€	2.143,65
	su STRAORD. ANNO 2008 (69.311,35)	€	2.079,34	€	2.079,34
	su STRAORD. ANNO 2009 (67.232,01)	€	2.016,96	€	2.016,96
	su STRAORD. ANNO 2010 (65.215,05)	€	1.956,45	€	1.956,45
<b>Totale Parziale</b>		€	15.033,47	€	15.033,47
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 9/5/2006	1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza	ms 2003	€ 3.568.600,00	0,50%	
			€ 17.843,00		€ 17.843,00
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - Anni dal 2001 al 2006		€ 5.406,00		€ 5.406,00
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - Anno 2007		€ 5.008,51		€ 5.008,51
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - Anno 2008		€ 2.167,90		€ 2.167,90
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - Anno 2009		€ 3.418,41		€ 3.418,41
<b>Totale Parziale</b>			€ 16.000,82		€ 16.000,82
ARTICOLO 15, COMMA 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio		€ 25.235,57		€ 29.210,00
<b>Totale Parziale</b>			€ 25.235,57		€ 29.210,00
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>			€ 483.070,87		€ 487.045,30
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - Anni 2010 e 2011		€ 5.541,89		
<b>TOTALE FONDO RIFERITO ALLE RISORSE STABILI</b>			€ 488.612,76		
<b>CORRISPETTIVI PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2012</b>					
Art. 10, CCNL 31/03/1999	1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 - 2001. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate 3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale. 4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.		€ 159.429,10		€ 195.361,16
<b>CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2012 RISORSE VARIABILI</b>					
Disposizione	Descrizione	Importo			
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4,				CONFRONTO VOCI NON ESCLUSE DAL FONDO CON ANNO 2010

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995				€ 2.324,06
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore				€ -
* ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo	MS ANNO 1997	€ 3.560.518,33	0,52%	€ 17.588,03
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA K	k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17				€ -
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni				€ -
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14				€ 11.418,11
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA N	n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995				€ -
ARTICOLO 15, COMMA 2	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza	MS ANNO 1997	€ 3.560.518,33	1,20%	€ 42.726,22
ARTICOLO 15, COMMA 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio				€ -
ARTICOLO 14, COMMA 4, CCNL 1999	Riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al pagamento del lavoro straordinario	ls 2002	€ 86.687,62	3,00%	€ 2.600,63
ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi				€ -
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000				€ 16.542,66
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza		€ 3.350.239,09	1,10%	€ 36.852,63
<b>TOTALE</b>					€ 388.109,69
ART. 32, comma 1 CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commo 1)	ms2001	€ 6.695.772,58	0,62%	€ 41.513,79
ART. 32, comma 2 CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo	ms2001	€ 6.695.772,58	0,50%	€ 33.478,86
ART. 32, comma 7 CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)	ms2001	€ 6.695.772,58	0,20%	€ -
<b>TOTALE</b>					€ 463.102,35

Dall'esame del prospetto di cui innanzi è emerso che l'importo inserito alla voce ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J presenta un errore di calcolo per cui dalla risultanza dell'operazione matematica deriva un importo maggiore di quello inserito nella deliberazione di costituzione. Appare evidente che vada rapportato al valore del mone salari 1997 che è di € 3.560.518,33. Quindi nella ricostruzione si procede ad inserire l'importo corretto di € 18.514,70.

**LAVORO STRAORDINARIO:** Somma calcolata con riferimento all'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b, D.P.R. 333/90, si presume che sia stata ridotta dal 01 gennaio 1995 di una percentuale pari al 15%, non risulta in atti che sia stata ridotta dal 1° gennaio 2000 del 3%. Quindi, si acquisisce come dato di partenza per il riferimento al fondo per il lavoro straordinario la somma inserita nella richiamata deliberazione n. 34/2003 che risultava essere pari a € 80.713,75.

### ANNO 2004

Per l'anno 2004 il Fondo per il salario accessorio era costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25/02/2004 e prevedeva oltre alla quantificazione annuale del fondo, un incremento ai sensi dell'art. 32 commi 1 e 2 per l'anno 2003.

#### CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003

##### Art. 31 - Disciplina delle "risorse decentrate"

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1 aprile 1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1 aprile 1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1 aprile 1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
4. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.

LETTERA I	importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo	MS1997	€ 3.560.518,33	0,52%	€ 18.514,70	€ 18.514,70
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	i) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni				€ -	
ARTICOLO 15, COMMA 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio				€ -	
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000				€ 16.542,66	€ 16.542,66
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	MS 1999	€ 3.350.239,09	1,10%	€ 36.852,63	€ 36.852,63
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commo 1)	ms2001	€ 6.695.772,58	0,62%	€ 41.513,79	€ 41.513,79
ARTICOLO 32, COMMA 2 CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo	ms2001	€ 6.695.772,58	0,50%	€ 33.478,86	€ 33.478,86
ARTICOLO 32, COMMA 3 CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)	ms2001	€ 6.695.772,58	0,20%	€ -	
<b>TOTALE RISORSE STABILI DETERMINATE NELL'ANNO 2004 CON RIF AL 2003</b>					<b>€ 408.958,02</b>	<b>€ 408.958,02</b>
<b>PARTE STABILE CONSEGUENTE AD APPLICAZIONE DEI CCNL SUCCESSIVI AL 2004</b>						
<b>Risparmi connessi ad una precisa e stabile riduzione delle ore di lavoro straordinario derivante direttamente ed obbligatoriamente da una clausola del contratto collettivo nazionale</b>						<b>CONFRONTO VOCI CON ANNO 2010</b>
ARTICOLO 14, COMMA 4	A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale: <b>su STRAORD. ANNO 2005 (75.943,88)</b>				€ 2.278,32	€ 2.278,32
	<b>su STRAORD. ANNO 2004 (78.292,65)</b>				€ 2.348,78	€ 2.348,78

Nell'anno 2012 l'importo relativo alle somme destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa è pari ad € 159.429,10 che risulta essere inferiore all'importo destinato alla medesima finalità nell'anno 2010 (€ 195.361,10)

Dalla comparazione dei valori del Fondo 2010 e di quello 2011 emerge che il fondo 2012, al netto delle voci escluse, **risulta maggiore rispetto al Fondo anno 2010 di € 3.974,43**, pertanto non essendo stati rispettati i parametri imposti dalla normativa vincolistica dettata dal DL 78/2010, occorre procedere alla decurtazione del Fondo siccome costituito dell'importo pari a € 3.974,43.

Dalla Comparazione delle singole voci del Fondo 2010 con quello 2012 (così come previsto dalla vigente normativa) lo squilibrio risulta determinato dalle voci della parte variabile ed in particolare dai compensi finanziati con i proventi dell'art. 208 del CDS.

COMUNE DI MESAGNE			
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2012 RISORSE STABILI			
Disposizione	Descrizione	Importo	
RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>		<b>CONFRONTO CON ANNO 2010</b>
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999			
ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	€ 2.600,63	€ 2.600,63
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	€ 222.868,94	€ 222.868,94
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	€ -	€ -
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	€ -	€ -
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA F	<i>f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993</i>	€ -	€ -
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	€ 34.261,75	€ 34.261,75
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	€ 2.324,06	€ 2.324,06
ARTICOLO 15, COMMA 1,	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un</i>	€ -	

5. Resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1 aprile 1999 sulla conservazione e riutilizzo delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.

#### Art. 32 -Incrementi delle risorse decentrate

1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.

2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.

3. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;

6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).

8. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9. È confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16 luglio 1996.

10. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5 ottobre 2001.

**LAVORO STRAORDINARIO:** Somma calcolata con riferimento all'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b, D.P.R. 333/90, si presume ridotta dal 01 gennaio 1995 di una percentuale pari al 15% e dal 1° gennaio 2004 del 3%. Pertanto, essa risulta per l'anno 2004 pari ad € 78.292,65.

#### ANNO 2005

Non sono presenti cambiamenti normativi si riconferma di fondo 2004, ad eccezione della Ria che deve essere aggiornata e della parte inerente gli incrementi articolo 32, comma 1, (0,62% e 0,50 MS 2001) che devono essere inseriti una sola volta.

Il fondo per l'anno 2005 è stato costituito con la determinazione n. 191 del 27/04/2005.

Occorre osservare che, per quanto concerne l'ammontare della RIA (retrib. indiv. di anzianità) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a qualunque titolo a far data dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CCNL 5 ottobre 2001, tali emolumenti avrebbero dovuto essere storicizzati al 31 dicembre 2003, secondo la chiara prescrizione dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, che ne aveva previsto un'espressa disapplicazione ("...le risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale ...

così si esprime la clausola in commento). Non di meno, al fine di non determinare l'elisione di una voce incrementale delle risorse, secondo un meccanismo contrattuale oramai adeguatamente oliato, la dichiarazione congiunta n. 18 acclusa al CCNL 22 gennaio 2004 ne ha operato un *repechage in extremis*, insieme con altri rilevanti flussi di finanziamento, come le risorse connesse al personale trasferito, le quali tutte, perciò, ancorché disapplicate dal sopradetto art. 31, comma 2, dello stesso contratto, restano riproponibili e riconsiderabili annualmente ad incremento (laddove si verificano i relativi presupposti) delle risorse decentrate di tipo stabile, di talché queste ultime non appaiano assolutamente impermeabili ad annuali incrementi dinamici. V'è da sottolineare, al proposito, come la dichiarazione congiunta di cui sopra non sia di tipo meramente interpretativo, bensì di natura novativa, la cui prescrittibilità, quindi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è lecito escludere. Si osservi, ancora, che la stessa dichiarazione pare mantenere in vita le prescrizioni dell'art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 che compongono le risorse decentrate stabili. In realtà prevedendone espressamente la conservazione di efficacia anche per gli anni successivi al 2003. Trattasi, evidentemente, di un refuso conseguente ad un eccesso di tutela nella costituzione delle risorse, in quanto, se così non fosse, si produrrebbe fatalmente l'inutilità del passaggio al sistema delle risorse decentrate, atteso che resterebbe invariato il sistema di calcolo del fondo ai sensi del ripetuto art. 15. È da ritenere pertanto che fatte salve le deroghe espressamente previste dallo stesso art. 31, comma 2, e dalla dichiarazione congiunta n. 18, limitatamente ai casi di cui all'ultimo periodo, tutte le restanti disposizioni contrattuali che in derivazione del predetto art. 15 vanno a confluire nelle risorse decentrate stabili, sono disapplicate con effetti dal 1° gennaio 2004.

Dal confronto del fondo con le risultanze contabili riferite agli emolumenti percepiti dai dipendenti per l'anno 2005 è emerso chiaramente che, per non meglio identificati motivi, **non sono state inserite e quantificate** sotto la rubrica dell'art. 15, comma 1, lett K) del CCNL 01.04.1999 le somme erogate ai dipendenti per attività svolte in applicazione di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari (incentivi alla progettazione, compensi per avvocatura, commissione elettorale, incentivi ICI, ecc...).

Alla stregua dei principi operanti da anni e da ultimo confermati e riaffermati anche dalla Corte dei Conti Puglia con le recenti sentenze n. 464 del 20.07.2010, n. 475 del 22.07.2010 e n. 487 del 2.08.2010, è opportuno soffermarsi sul concetto di **onnicomprensività della retribuzione**, sia per i dirigenti che per il personale non dirigente.

In subjecta materia, per delineare la portata del concetto, occorre fare riferimento all'art. 31 del D.P.R. 347/1983 (rubricato "onnicomprensività"), il quale vieta di "corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificamente previsto dal presente decreto, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente", e che risulta passato indenne dalle abrogazioni espresse del D. Lgs. 165/2001 e da quelle conseguenti all'introduzione dei primi contratti collettivi.

In ogni caso, tale principio sarebbe comunque desumibile dall'inderogabilità della struttura della retribuzione, stabilita dai contratti collettivi, secondo il combinato disposto degli artt. 2, c. 3 ("l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali") e 45, c. 1 ("il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi") del D. Lgs. 165/2001.

E' dunque il d. Lgs. 165/2001 stesso a riservare alla contrattazione, nazionale e decentrata, la definizione dei trattamenti economici, fondamentali ed accessori.

L'importo dell'anno 2010 è assunto come riferimento per il fondo del personale dipendente, per gli anni 2011-2013, infatti, l'art.9, comma 2bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122 prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Il fondo 2011, al netto delle risorse destinate all'incentivazione previste dall'art. 15, comma 1, lettera K), non potrà essere superiore a quello 2010 al netto delle medesime risorse.

Il Fondo riferito all'anno 2012 siccome ristrutturato e ricalcolato risulta ammontare ad € 682.265,59.

## FONDO ANNO 2012

### ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001

PIANO DI LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN PARTE COFINANZIATO DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO	€	10.745,44
PROGETTAZIONE INTERNA	€	31.499,00
VI CENSIMENTO AGRICOLTURA	€	-
CENSIMENTO POPOLAZIONE	€	24.467,92
CENSIMENTO NUMERI CIVICI	€	-
ISTAT	€	402,13
CONDONO EDILIZIO	€	-
COMPENSO EX DEL 270/2012	€	5.000,00
PROGETTI FINANZIATI CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	€	19.738,62
INCENTIVI ICI	€	20.283,04
COMPENSI PIANO DI ZONA FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	€	25.404,54
COMPENSI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA X PROG	€	5.226,18
COMPENSI PER CENSIMENTO TARSU	€	30.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA CIVICA	€	14.172,09
PIANO LAVORO CIMTERO	€	1.560,00
COMPENSI FINANZIATI DA TERZI	€	1.179,44
	€	<b>189.678,40</b>

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	VOCI ESCLUSE	€	<b>136.171,86</b>
RIA anni 2010 e 2011 (il cui recupero è previsto dal CCNL e che non potrà essere destinata alla contrattazione)	VOCI ESCLUSE	€	5.541,89
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>		€	<b>141.713,75</b>

<b>TETTO FONDO 2010 AI SENSI DELL'ART. 9 CO. 2BIS, DL 78/2010</b>	€	<b>536.577,41</b>
---	---	-------------------

<b>FONDO ANNO 2012</b>	€	<b>682.265,59</b>
<b>VOCI ESCLUSE ART. 15 LETT K</b>	€	<b>141.713,75</b>
<b>TOTALE FONDO ANNO 2011</b>	€	<b>540.551,84</b>

<b>DIFFERENZA TRA FONDO 2012 E FONDO 2010 AL NETTO</b>	-€	<b>3.974,43</b>
--	----	-----------------

## FONDO ANNO 2012

### ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001

PIANO DI LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN PARTE COFINANZIATO DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO	€ 10.745,44
PROGETTAZIONE INTERNA	€ 31.499,00
VI CENSIMENTO AGRICOLTURA	€ -
CENSIMENTO POPOLAZIONE	€ 24.467,92
CENSIMENTO NUMERI CIVICI	€ -
ISTAT	€ 402,13
CONDONO EDILIZIO	€ -
COMPENSO EX DEL 270/2012	€ 5.000,00
PROGETTI FINANZIATI CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	€ 19.738,62
INCENTIVI ICI	€ 20.283,04
COMPENSI PIANO DI ZONA FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	€ 25.404,54
COMPENSI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA X PROG	€ 5.226,18
COMPENSI PER CENSIMENTO TARSU	€ 30.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA CIVICA	€ 14.172,09
PIANO LAVORO CIMTERO	€ 1.560,00
COMPENSI FINANZIATI DA TERZI	€ 1.179,44
	<b>€ 189.678,40</b>

In applicazione dei principi contenuti nella deliberazione delle SS RR della Corte dei Conti n. 51/2011 e delle successive pronunce delle varie corti territoriali che hanno ampliato l'applicazione analogica dei principi contenuti nella richiamata deliberazione, sono da ritenersi escluse dai limiti di cui all'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010 le seguenti voci:

COMPENSI PER PROGETTAZIONE INTERNA	€ 31.499,00
COMPENSI PER CENSIMENTI E ISTAT	€ 24.870,05
COMPENSO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CUI ALLA DELIBERA N. 270/2012	€ 5.000,00
COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE	€ 14.172,09
COMPENSI PER CENSIMENTO TARSU	€ 30.000,00
COMPENSI FINANZIATI CON FONDI STATALI, REGIONALI ED EUROPEI	€ 30.630,72
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>	<b>€ 136.171,86</b>

L'importo per l'anno 2012 complessivamente destinato al trattamento accessorio del personale dipendente, esclusi i dirigenti, risulta pari a complessivi a **€ 540.551,84** così dettagliata:

ricongiungibile al fondo stabile	€ 487.045,30
RIA cessati anni 2010 e 2011 non disponibile x contrattazione	€ 5.541,89
ricongiungibile al fondo variabile	€ 189.678,40
Di cui art.15 c.1 lett.k CCNL 98-01)	- € 141.713,75
decurtazione per cessati anno 2011 (art.9 c.2 bis DL. 78/2010)	nessuna

Il fondo di produttività per l'anno 2010 era costituito in complessivi €. 606.779,92, di cui € 487.045,30 ricongiungibili al fondo stabile, € 119.734,62 ricongiungibili al fondo variabile da cui sono state detratte le risorse ex art. 15 comma 1 lettera k), che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale dipendente, che sono state quantificate e certificate nel Conto Annuale del Personale per l'anno 2010 in complessivi €. 70.202,51

La contrattazione ha sistematizzato la quasi totalità delle voci retributive accessorie nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, come descritto dagli artt. 15 e 17 del CCNL 1.04.1999, con le integrazioni successivamente intervenute. In esso trovano collocazione sia gli emolumenti di origine contrattuale (indennità di posizione, risultato, specifiche responsabilità, turno, rischio, disagio...) sia quelli previsti da norme di legge (incentivi alla progettazione, compensi per avvocatura, commissione elettorale, incentivi ICI...) che vi rientrano in forza del rimando dell'art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999.

Dal momento che la contrattazione ha stabilito una stretta correlazione fra percezione di ogni voce inclusa nel Fondo e conseguente controprestazione di lavoro da parte dei dipendenti interessati, **ne deriva che dare corretta applicazione alle norme sopra richiamate difficilmente può portare ad una violazione del principio di onnicomprensività. Ogni erogazione di salario accessorio, ivi compresa la quota destinata alla retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di posizioni organizzative, infatti, deve trovare giustificazione in una specifica norma di contratto e in una peculiare attività di lavoro svolta, che di conseguenza viene riconosciuta con un "di più" rispetto allo stipendio base.**

Sulla base delle innanzi richiamate argomentazioni si è provveduto ad inserire nella ricostruzione del fondo riferito all'anno 2005 e nei successivi anni (sino al 2012) l'importo corrispondente agli emolumenti corrisposti ai dipendenti e rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999.

Per l'anno 2005, in particolare, la somma inserita è di € 158.747,36.

Riguardo agli importi relativi alla retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di posizioni organizzative, l'inserimento degli stessi verrà effettuato solo a partire dall'anno 2010 ai fini dell'applicazione della normativa di cui al DL 78/2010 in quanto trattasi di emolumenti che trovano finanziamento direttamente sul Bilancio e, pertanto, non influiscono nella determinazione dei vari fondi precedenti all'anno 2010.

**LAVORO STRAORDINARIO:** anche nel 2005 la somma destinata a finanziare il lavoro straordinario è stata ridotta del 3%. Il fondo per lo straordinario nell'anno 2005 ammonta ad € 75.943,88.

### ANNO 2006

Il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2006 è stato costituito con determinazione n. 203 del 13 marzo 2006 e integrato con determinazione n. 515 del 24 luglio 2006. In particolare, l'integrazione ha previsto l'inserimento di somme in parte stabile per un importo di € 20.235,00 derivanti dalla RIA riferita al personale cessato nell'anno 2005 e dall'applicazione dell'art. 4, comma 1, del CCNL 09/05/2006 e in parte variabile per un ammontare di € 52.073,00 derivante dall'inserimento di somme ex art 15, comma 5, CCNL 99 e dall'applicazione dell'art. 4, commi 2 e 3, del CCNL 09/05/2006.

### CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 9 MAGGIO 2006 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

#### Art. 4 - Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui

all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

- a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;
- b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004 fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

4. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Camere di Commercio incrementano, con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004 nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

- a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%;
- b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%.

5. Le Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 35%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, incrementano, con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. Con il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 saranno individuati specifici parametri finanziari anche per gli enti del presente comma.

7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

8. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2005.

Dal confronto del fondo con le risultanze contabili riferite agli emolumenti percepiti dai dipendenti per l'anno 2006 è emerso chiaramente che, per non meglio identificati motivi, **non sono state inserite e quantificate** sotto la rubrica dell'art. 15, comma 1, lett K) del CCNL 01.04.1999 le somme erogate ai

## ANNO 2012

Il Fondo 2012 non è stato ancora costituito. Il ritardo nella costituzione del Fondo è stato determinato dalla necessità di acquisire dati certi attraverso la verifica e la ricostruzione di cui innanzi.

A seguito del presente studio, si può procedere alla sua costituzione che verrà formalizzata con apposita determinazione del Responsabile delle Risorse Umane del Comune di Mesagne.

Per la costituzione del Fondo 2012 è stato assunto come riferimento per il fondo del personale dipendente, l'importo dell'anno 2010 ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del D.L.31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122 prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Rispetto alla quantificazione ed alle caratteristiche finanziarie del fondo 2012 si rileva quanto segue:

- 1) nel 2012 sono state riportate le risorse aggiuntive ex art. 15 c. 5 di parte stabile con riferimento all'aumento stabile del personale conseguito nel 2010;
- 2) sono assenti eventuali economie relative all'anno 2011 (che, ai sensi dell'art. 17 c.5 del CCNL 1/4/1999 sarebbero dovute confluire nel fondo dell'anno successivo), in quanto il fondo 2011 è stato completamente utilizzato;
- 3) nella parte di risorse aventi caratteristiche di stabilità, è incrementata la voce relativa al "maturato economico" in godimento ai dipendenti cessati di € 5.541,89 che non potrà però essere destinato alla contrattazione sempre per effetto dell'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010;
- 4) E' stata prevista per l'anno 2012 l'integrazione del fondo di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999, nell'importo come individuato in € 30.000,00; dette risorse sono vincolate al progetto di miglioramento quali-quantitativo del servizio TRIBUTI in relazione alla necessità di approntare un censimento della TARSU in relazione al territorio comunale, con risultati sfidanti, con obiettivi di alta visibilità anche esterna e miglioramento del servizio rivolto alla popolazione, come indicato dalla Giunta nella deliberazione n..... del ....., nel quale sono indicati gli obiettivi nel dettaglio, l'individuazione del personale coinvolto e gli indicatori per la valutazione del risultato conseguito.
- 5) E' stata prevista per l'anno 2012 l'integrazione del fondo di cui all'art. 15 comma 1 del CCNL 01.04.1999, nell'importo come individuato in € 5.000,00; dette risorse sono vincolate a remunerare la prestazione di professionalità specifica e specialistica per la ricostruzione del fondo dagli anni 2003 al 2012 come meglio indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 270/2012, nella quale sono indicati gli obiettivi nel dettaglio, l'individuazione del personale da coinvolgere e la circostanza che tale lavoro doveva essere affidato all'esterno in assenza di adeguate professionalità;
- 6) nel fondo sono previste le risorse di cui all'art. 15 comma 1, lett K) del CCNL 99-01 che per effetto della come segue:

Dalla comparazione dei valori del Fondo 2010 e di quello 2011 emerge che sono stati rispettati i parametri imposti dalla normativa vincolistica dettata dal DL 78/2010, in quanto il fondo 2011 ha un importo inferiore a quello 2010, in perfetta congruenza anche in termini di confronto delle singole voci.

Per il Fondo 2011 occorre verificare inoltre se vi siano elementi tali da determinare la sua riduzione in relazione alle cessazioni intervenute ai sensi di quanto disposto sempre dall'art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010.

<b>CALCOLO RELATIVO ALLA RIDUZIONE all'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<b>FONDO COMPLESSIVO ANNO 2010:</b>	<b>€ 536.577,41</b>
<b>ANNO 2010:</b> dipendenti in servizio al 1° gennaio = 131	
Dipendenti in servizio il 31 dicembre = 170	
Media = $131 + 170 = 301/2 = 150,5$	
<b>QUOTA MEDIA PRO CAPITE DI RIDUZIONE ANNO 2010: 3.367,42</b>	
<b>ANNO 2011:</b> dipendenti in servizio al 1° gennaio = 166	
Dipendenti in servizio il 31 dicembre = 157	
Media = $157 + 166 = 323/2 = 161,5$	
Differenza Tra le medie : $161,5 - 150,5 = 11$	
<b>Considerato che sulla base della comparazione tra i valori medi dei dipendenti presenti nell'anno 2010 e 2011 risulta un incremento dello 7,30% della media dei dipendenti e pertanto non si dovrà operare la riduzione del fondo del corrente anno per tale motivazione, ma non si potrà procedere ad aumenti nè in ogni caso superare il limite dell'anno precedente</b>	

**Pertanto, il Fondo anno 2011 risulta coerente con la disciplina normativa.**

dipendenti per attività svolte in applicazione di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari (incentivi alla progettazione, compensi per avvocatura, commissione elettorale, incentivi ICI, ecc...).

Sulla base delle argomentazioni riportate nel riferimento al fondo anno 2005, si è provveduto ad inserire nella ricostruzione del fondo riferito all'anno 2006 l'importo corrispondente agli emolumenti corrisposti ai dipendenti e rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999.

Per l'anno 2006, in particolare, la somma inserita è di € 138.728,03.

**LAVORO STRAORDINARIO:** anche nel 2006 la somma destinata a finanziare il lavoro straordinario è stata ridotta del 3%. Il fondo per lo straordinario nell'anno 2006 ammonta ad € 73.665,56.

#### ANNO 2007

Nell'anno 2007 non ci sono stati cambiamenti normativi. Il fondo è riconfermato per la parte stabile come il 2006 e per la parte variabile con la destinazione del 1,2% monte salari 1997. È stata eliminata dalla parte variabile la somma del fondo individuata dall'articolo 4, comma 2, del CCNL 2006 in quanto era destinata a valere solo per l'anno 2006.

Il Fondo è stato approvato con determinazione n. 351 del 15.05.2007.

Dal confronto del fondo con le risultanze contabili riferite agli emolumenti percepiti dai dipendenti per l'anno 2007 è emerso chiaramente che, per non meglio identificati motivi, **non sono state inserite e quantificate** sotto la rubrica dell'art. 15, comma 1, lett K) del CCNL 01.04.1999 le somme erogate ai dipendenti per attività svolte in applicazione di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari (incentivi alla progettazione, compensi per avvocatura, commissione elettorale, incentivi ICI, ecc...).

Sulla base delle argomentazioni riportate nel riferimento al fondo anno 2005, si è provveduto ad inserire nella ricostruzione del fondo riferito all'anno 2007 l'importo corrispondente agli emolumenti corrisposti ai dipendenti e rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999.

Per l'anno 2007, in particolare, la somma inserita è di 155.253,32.

**LAVORO STRAORDINARIO:** anche nel 2007 la somma destinata a finanziare il lavoro straordinario è stata ridotta del 3%. Il fondo per lo straordinario nell'anno 2007 ammonta ad € 71.455,00.

#### ANNO 2008

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'11 APRILE 2008 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009BIENNIO ECONOMICO 2006-2007**

**Art. 8 - Incrementi delle risorse decentrate**

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296,, e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

2. Gli enti locali, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;

b) fino ad un massimo dello 0,9%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

4. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 267 del 2000, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2007 ed a valere per l'anno 2008, possono incrementare le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, fino ad un massimo dello 0,9% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Le Camere di Commercio, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31 dicembre 2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Camere di Commercio possono incrementare, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004 qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%;

b) fino ad un massimo dello 0,9%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%.

6. Le Regioni, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 35%, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Regioni, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, possono incrementare, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, fino ad un massimo dello 0,9% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

7. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, fino ad un massimo dello 0,6% del monte

prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Il fondo 2011, al netto delle risorse destinate all'incentivazione previste dall'art. 15, comma 1, lettera K), non potrà essere superiore a quello 2010 al netto delle medesime risorse.

Il Fondo riferito all'anno 2011 siccome ristrutturato e ricalcolato risulta ammontare ad € 619.779,75.

**FONDO ANNO 2011****ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001**

<i>PIANO DI LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA</i>	€	11.412,00
<i>PROGETTAZIONE INTERNA</i>	€	17.559,61
<i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>	€	13.171,74
<i>CENSIMENTO POPOLAZIONE</i>	€	9.284,58
<i>CENSIMENTO NUMERI CIVICI</i>	€	3.030,16
<i>ISTAT</i>	€	1.598,82
<i>CONDONO EDILIZIO</i>	€	5.398,23
<i>PROGETTI FINANZIATI CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA</i>	€	12.858,00
<i>INCENTIVI ICI</i>	€	16.419,94
<i>COMPENSI PIANO DI ZONA FINANZIATO CON FONDI REGIONALI</i>	€	23.594,30
<i>COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA CIVICA</i>	€	14.739,37
<i>PIANO LAVORO CIMITERO</i>	€	1.491,00
<i>COMPENSI FINANZIATI DA TERZI</i>	€	2.176,70
	<b>€</b>	<b>132.734,45</b>

<b>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001</b>	<b>VOCI ESCLUSE</b>	<b>€ 88.376,81</b>
---	---------------------	--------------------

<b>TETTO FONDO 2010 AI SENSI DELL'ART. 9 CO. 2BIS, DL 78/2010</b>	<b>€ 536.577,41</b>
---	---------------------

	<b>FONDO ANNO 2011</b>	<b>€ 619.779,75</b>
	<b>VOCI ESCLUSE ART. 15 LETT K</b>	<b>€ 88.376,81</b>
	<b>TOTALE FONDO ANNO 2011</b>	<b>€ 531.402,94</b>

Nell'anno 2011 l'importo relativo alle somme destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa è pari ad € 184.389,02 che risulta essere inferiore all'importo destinato alla medesima finalità nell'anno 2010 (€ 195.361,10)



## ANNO 2011

Per l'anno 2011 il fondo è stato costituito con determinazione n. 496 del 28/09/2011.

Fermo restando che nell'elaborazione del fondo è stata inserita in parte stabile la voce derivante dall'applicazione dell'art. 8 del CCNL 11.04.2008 e che tale determinazione è assolutamente non conforme alla normativa applicabile e, pertanto deve essere emendata attraverso l'espunzione dell'importo inserito a partire dal 2009 sino al 2011, nel Fondo risulta inserita una voce pari a € 24.210,42 ai sensi dell'art. 32, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 che è frutto di erronea individuazione della norma Contrattuale di riferimento poiché appare evidente l'inapplicabilità della norma richiamata. Nel Fondo deve invece essere riportata la voce di importo pari a € **29.210,00** acquisita in parte stabile nell'anno 2010 a seguito dell'incremento stabile della dotazione organica dell'Ente scaturito dalle procedure assunzionali che sono state attivate nell'anno 2010 con le deliberazioni n. 247-248-249-250-251 e 252 nonché la procedura di stabilizzazione di num. 28 unità iniziata nel 2008 e conclusasi con determina n. 327 del 31.12.2010. Infatti, a seguito di tali assunzioni e dei conguagli effettuati per il personale cessato, il Fondo delle Risorse Decentrate doveva essere aumentato di un importo pari all'incidenza delle nuove assunzioni in pianta organica.

Pertanto, l'importo di € 29.210,00, così come inserito nel 2010, deve essere mantenuto negli anni successivi fermo restando la valutazione sulla riduzione da operare ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, DL 78/2010.

Nel Fondo non è stata inglobata la RIA riferita ai cessati per l'anno 2010 che avrebbe dovuto essere inserita come voce non disponibile per la contrattazione.

Sulla base delle argomentazioni riportate nel riferimento al fondo anno 2005, si è provveduto ad inserire nella ricostruzione del fondo riferito all'anno 2011 l'importo corrispondente agli emolumenti corrisposti ai dipendenti e rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999.

Per l'anno 2011, in particolare, la somma inserita è di € 132.734,45.

L'importo per l'anno 2011 complessivamente destinato al trattamento accessorio del personale dipendente, esclusi i dirigenti, risulta pari a complessivi a € **531.402,94** così dettagliata:

riconcucibile al fondo stabile	€ 487.045,30
riconcucibile al fondo variabile	€. 132.734,45
Di cui art.15 c.1 lett.k CCNL 98-01)	- € 88.376,81
decurtazione per cessati anno 2011 (art.9 c.2 bis DL. 78/2010)	nessuna

Il fondo di produttività per l'anno 2010 era costituito in complessivi €. 606.779,92, di cui € 487.045,30 riconducibili al fondo stabile, € 119.734,62 riconducibili al fondo variabile da cui sono state detratte le risorse ex art. 15 comma 1 lettera k), che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale dipendente, che sono state quantificate e certificate nel Conto Annuale del Personale per l'anno 2010 in complessivi €. 70.202,51

L'importo dell'anno 2010 è assunto come riferimento per il fondo del personale dipendente, per gli anni 2011-2013, infatti, l'art.9, comma 2bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122

salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9. Le predette risorse sono finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito, nell'ambito del quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007.

Il dato testuale della norma induce ad interpretare l'espressione "a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2008", utilizzata nel comma 2 dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008, nel senso che l'incremento delle risorse decentrate stabili sia possibile solo per l'anno 2008. Di conseguenza, non risulta proprio possibile l'applicazione dell'art. 8, per la prima volta, in sede di incremento delle risorse decentrate relative all'anno 2009, anche se l'Ente, relativamente al 2008, ha rispettato entrambi i parametri di legge (Patto di stabilità e comma 557).

Nello specifico il Fondo per il Salario accessorio per l'anno 2008 è stato approvato con determinazione n. 226 del 11/04/2008 la quale nulla prevede in riferimento all'applicazione del comma 2 dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008. Tale norma è stata inserita nell'anno 2009 in maniera del tutto non conforme al dettato normativo e alle interpretazioni sia dottrinarie che giurisprudenziali in subjecta materia.

Si deve osservare, pertanto, che, di fatto, la voce di cui all'articolo 8, comma 3, CCNL 11 aprile 2008 è stata inserita nel Fondo dell'anno 2009 in parte stabile e mantenuta negli anni, laddove doveva essere inserita solo e soltanto nell'anno 2008. Ritenendo per certo che i requisiti che hanno suggerito l'inserimento della richiamata voce siano ex lege maturati sin dal 2008 (ciò va ritenuto in quanto la norma non sarebbe altrimenti stata applicabile), nell'ambito della presente ricostruzione si ritiene che tale voce vada correttamente inserita in parte variabile nell'anno 2008 ed espunta dalla parte stabile per gli anni successivi.

Non è possibile rinvenire, allo stato, alcuna documentazione probante che attesti la destinazione e l'utilizzazione della suddetta somma, ragion per cui non può attuarsi un piano di recupero delle somme erogate indebitamente al personale.

Dal confronto del fondo con le risultanze contabili riferite agli emolumenti percepiti dai dipendenti per l'anno 2008 è emerso chiaramente che, per non meglio identificati motivi, non sono state inserite e quantificate sotto la rubrica dell'art. 15, comma 1, lett K) del CCNL 01.04.1999 le somme erogate ai dipendenti per attività svolte in applicazione di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari (incentivi alla progettazione, compensi per avvocatura, commissione elettorale, incentivi ICI, ecc...).

Sulla base delle argomentazioni riportate nel riferimento al fondo anno 2005, si è provveduto ad inserire nella ricostruzione del fondo riferito all'anno 2008 l'importo corrispondente agli emolumenti corrisposti ai dipendenti e rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999.

Per l'anno 2008, in particolare, la somma inserita è di € 119.528,67.

**LAVORO STRAORDINARIO:** anche nel 2008 la somma destinata a finanziare il lavoro straordinario è stata ridotta del 3%. Il fondo per lo straordinario nell'anno 2008 ammonta ad € 69.311,35.

#### **ANNO 2009**

Il fondo per il salario accessorio riferito all'anno 2009 è stato costituito con determinazione n. 323 del 05.06.2009. Nell'elaborazione del fondo è stata inserita per la prima volta in parte stabile la voce derivante dall'applicazione dell'art. 8 del CCNL 11.04.2008. Tale determinazione è assolutamente non conforme alla normativa applicabile e, pertanto deve essere emendata attraverso l'espunzione dell'importo inserito a partire dal 2009 sino al 2011.

Non è possibile rinvenire, allo stato, alcuna documentazione probante che attesti la destinazione e l'utilizzazione della suddetta somma, ragion per cui non può attuarsi un piano di recupero delle somme erogate indebitamente al personale.

#### **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

##### **Art. 4 - Incrementi delle risorse decentrate**

1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

- il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio;
- l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed **a valere per l'anno 2009**, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:

- nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;
- nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.

omissis

8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4, non trovano applicazione presso gli Enti Locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è

Il fatto è che la parola "fondo per la contrattazione decentrata" non appare in nessun disposto normativo. Infatti, l'articolo 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010 afferma: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

Non sembra che al legislatore interessi una certa modalità di finanziamento dei trattamenti accessori, quanto piuttosto i trattamenti stessi. Tra l'altro, il fatto che le posizioni organizzative siano pagate fuori dal fondo negli enti senza la dirigenza, non significa che questi compensi non siano "spesa".

La norma punta il dito al trattamento accessorio, a prescindere da una certa imputazione, perché la manovra è finalizzata al contenimento della spesa pubblica, ma anche retribuzione di posizione e retribuzione di risultato sono compensi.

L'art. 10 del CCNL del 31.03.1999 è chiaro: Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 - 2001. E questo indipendentemente dalle modalità di finanziamento.

Non vi è quindi alcun dubbio che la retribuzione di posizione e di risultato rientrino nel concetto di trattamento accessorio che l'articolo 9, comma 2-bis in esame vuole monitorare.

Ricordiamo infine che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2010 al dipendente può essere assegnata una nuova posizione organizzativa, oppure può essere aumentata quella in godimento, solo in presenza dello svolgimento di funzioni diverse. Ma il tutto, evidentemente, nel rispetto dei vincoli di contenimento del salario accessorio.

Da quanto innanzi richiamato emerge chiaramente che nel Fondo devono essere riportate anche le somme corrisposte agli incaricati di Posizione Organizzativa a titolo di retribuzione di posizione e di risultato.

Poiché tali emolumenti sono finanziati direttamente con il Bilancio e non con il Fondo, si ritiene di poter omettere l'inserimento delle somme relative nei fondi relativi agli anni precedenti al 2010 in quanto ininfluenti sulla corretta determinazione e costituzione del Fondo del Personale per i fini di cui all'art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010.

Si ritiene di dover inserire nel fondo in una posizione a sé stante l'importo destinato a remunerare per l'anno 2010 le indennità di posizione e di risultato del personale incaricato di Posizione Organizzativa. Tale importo è di € 195.361,16 e viene assunto come limite per gli anni dal 2011 al 2013.

Sulla base delle argomentazioni riportate nel riferimento al fondo anno 2005, si è provveduto ad inserire nella ricostruzione del fondo riferito all'anno 2010 l'importo corrispondente agli emolumenti corrisposti ai dipendenti e rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999.

Per l'anno 2010, in particolare, la somma inserita è di € 119.734,62. In applicazione dell'art. 9 comma 2bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 si è provveduto a determinare l'importo del fondo anno 2010 al netto delle voci da ritenersi escluse dai limiti imposti dalla normativa vincolistica, importo che costituisce il TERMINE di paragone per la costituzione dei fondi riferiti agli anni 2011-2012-2013.

## FONDO ANNO 2010

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	
PIANO DI LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA	€ 11.412,00
PROGETTAZIONE INTERNA	€ 5.753,10
VI CENSIMENTO AGRICOLTURA	€ 10.204,10
CONDONO EDILIZIO	€ 4.707,08
PROGETTI FINANZIATI CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	€ 10.475,00
INCENTIVI ICI	€ 26.200,74
COMPENSI PIANO DI ZONA FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	€ 32.912,24
COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA CIVICA	€ 16.625,99
COMPENSI FINANZIATI DA TERZI	€ 1.444,37
	<b>€ 119.734,62</b>

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	VOCI ESCLUSE	€	70.202,51
---	--------------	---	-----------

TOTALE FONDO ANNO 2010	€	606.779,92
VOCI ESCLUSE ART 15 C.1, LETT. K) CCNL99	€	70.202,51

<b>TETTO FONDO 2010 AI SENSI DELL'ART. 9 CO. 2BIS, DL 78/2010</b>	<b>€</b>	<b>536.577,41</b>
---	----------	-------------------

Alla stregua di quanto innanzi evidenziato, si assume che il valore del fondo 2010 da assumere come limite dei FONDI negli anni dal 2011 al 2013 è di **€ 536.577,41**

Secondo quanto osservato da costante e consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, la contrattazione ha sistematizzato la quasi totalità delle voci retributive accessorie nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, come descritto dagli artt. 15 e 17 del CCNL 1.04.1999, con le integrazioni successivamente intervenute. In esso trovano collocazione sia gli emolumenti di origine contrattuale (indennità di posizione, risultato, specifiche responsabilità, turno, rischio, disagio...) sia quelli previsti da norme di legge (incentivi alla progettazione, compensi per avvocatura, commissione elettorale, incentivi ICI...) che vi rientrano in forza del rimando dell'art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999.

Recentemente è stata però diffusa la deliberazione n. 59/2012/PAR della Corte dei conti Sezione di controllo della Lombardia che nelle conclusioni ha affermato: <<si deve ritenere che nel calcolo dell'ammontare complessivo delle risorse previste per il trattamento accessorio, tanto per la definizione del limite (totale del 2010) tanto per il computo del monte dell'anno di riferimento, si deve tenere conto solo delle somme rivenienti dal fondo per la contrattazione decentrata e non di quelle attinte direttamente dal bilancio>>.

effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007 e con riferimento anche all'anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel limite dell'1,5%.

Dal confronto del fondo con le risultanze contabili riferite agli emolumenti percepiti dai dipendenti per l'anno 2009 è emerso chiaramente che, per non meglio identificati motivi, **non sono state inserite e quantificate** sotto la rubrica dell'art. 15, comma 1, lett K) del CCNL 01.04.1999 le somme erogate ai dipendenti per attività svolte in applicazione di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari (incentivi alla progettazione, compensi per avvocatura, commissione elettorale, incentivi ICI, ecc ...).

Sulla base delle argomentazioni riportate nel riferimento al fondo anno 2005, si è provveduto ad inserire nella ricostruzione del fondo riferito all'anno 2009 l'importo corrispondente agli emolumenti corrisposti ai dipendenti e rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999.

Per l'anno 2009, in particolare, la somma inserita è di € 157.515,79.

**LAVORO STRAORDINARIO:** anche nel 2009 la somma destinata a finanziare il lavoro straordinario è stata ridotta del 3%. Il fondo per lo straordinario nell'anno 2009 ammonta ad € 67.232,01.

### ANNO 2010

**A partire dall'anno 2010 non ci sono stati cambiamenti contrattuali.**

Per l'anno 2010 il fondo è stato costituito con determinazione n. 735 del 30/12/2010.

Fermo restando che nell'elaborazione del fondo è stata inserita in parte stabile la voce derivante dall'applicazione dell'art. 8 del CCNL 11.04.2008 e che tale determinazione è assolutamente non conforme alla normativa applicabile e, pertanto deve essere emendata attraverso l'espunzione dell'importo inserito a partire dal 2009 sino al 2011, il Fondo risulta incrementato di un importo pari a **€ 29.210,00** non meglio specificato in riferimento alla normativa contrattuale applicabile agli Enti Locali per l'anno di riferimento.

Si ritiene che la mera svista di redazione del fondo possa essere, in questa fase di ricostruzione, ex post sanata attraverso un chiaro ed univoco riferimento alle procedure assunzionali che l'Ente ha attivato nell'anno 2010 con le deliberazioni n. 247-248-249-250-251 e 252 nonché la procedura di stabilizzazione di num. 28 unità iniziata nel 2008 e conclusasi con determina n. 327 del 31.12.2010. Infatti, a seguito di tali assunzioni e dei conguagli effettuati per il personale cessato, il Fondo delle Risorse Decentrate doveva essere aumentato di un importo pari all'incidenza delle nuove assunzioni in pianta organica.

Pertanto, l'importo di € 29.210,00 è stato reinserito con la corretta indicazione della voce di riferimento nella parte stabile attraverso il ricorso alla disciplina di cui all'art. 15, comma 5, CCNL 1999 secondo cui "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato **un incremento stabile delle dotazioni organiche**, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio"

Ancora va evidenziato un mero errore materiale riferito alla voce RIA anno 2008, laddove, invece, trattasi della RIA per i cessati riferita all'anno 2009. Dal calcolo effettuato sono emerse discrasie tecnico-matematiche, che in quanto frutto di errore di calcolo sono state emendate.

#### **La quantificazione del fondo risorse decentrate – Applicazione dell'articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010**

L'articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010 così recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 con la quale ha tentato di meglio specificare la portata applicativa dell'intero articolo 9 del DL 31 maggio 2010 n. 78.

La circolare, innanzitutto, ha specificato che l'articolo 9 comma 2 bis fa riferimento alle risorse destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento; per gli enti locali, quindi, si fa riferimento al fondo risorse decentrate disciplinato dalle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

Pertanto, le risorse dei fondi costituiti per gli anni 2011, 2012 e 2013 non possono essere superiori a quelle stanziare nel fondo costituito per l'anno 2010 e sono comunque da ridurre in proporzione alla riduzione del personale in servizio.

La circolare non precisa se in questo limite sono da includere anche le risorse a destinazione vincolata previste da specifiche disposizioni di legge da iscriverne sul fondo ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera K) del CCNL 1 aprile 1999.

Da questo punto di vista, alcune corti dei conti si sono pronunciate sulla questione in maniera non univoca.

La corte dei conti del Veneto (parere 285/2011) sostiene che tali risorse sono da includere nel limite, in quanto il comma 2bis pone un vero e proprio vincolo generale sul trattamento economico accessorio del personale dipendente, che, complessivamente considerato a livello di ente, non può essere superiore a quello liquidato nell'anno 2010 ed anzi deve essere ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio.

La corte dei conti della Liguria (parere 16/2011), invece, sostiene che tali risorse sono da escludere dal limite previsto dall'articolo 9 comma 2 bis DL 78/2010, valorizzando, a tal proposito, le argomentazioni già utilizzate dalla Sezione Centrale per le Autonomie Locali con il parere 16/2009, laddove veniva escluso che tali risorse debbano essere conteggiate ai fini della verifica prevista dall'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) (riduzione tendenziale della spesa di personale).

Sulla tematica si è in fine pronunciata la Corte dei Conti a sezioni riunite con parere n. 51/2011 la quale ha stabilito:

1. che la disposizione di cui all'articolo 9 comma 2 bis è norma generale di contenimento della spesa di personale collegata al contenimento dei trattamenti retributivi, ha carattere temporaneo ed è di stretta interpretazione, nel senso che può essere derogata solo in casi eccezionali.

2. che le risorse ex articolo 15 comma 1 lettera k) CCNL 1 aprile 1999 possono essere escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 9 comma 2 bis, solo se sono destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che potrebbero essere acquisite all'esterno dell'amministrazione, seppure ad un costo aggiuntivo per il bilancio dell'ente.

3. che sono escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 9 comma 2 bis le risorse destinate all'incentivazione di prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna. 4. che, invece, sono da includere nel limite di cui all'articolo 9 comma 2 bis le risorse destinate ad incentivare il recupero dell'evasione ICI.

Nel Comune di Mesagne, inoltre, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera k) CCNL 1999 sono iscritte sul fondo risorse decentrate anche le somme destinate ad incentivare, nell'ambito di progetti finalizzati, l'espletamento delle pratiche relative al Condono Edilizio.

A tal proposito, la corte dei conti ha rilevato che esse non sono state espressamente incluse nel limite di cui all'articolo 9 comma 2 bis, pertanto, trattandosi di risorse finalizzate ad incentivare prestazioni ... professionali specialistiche offerte dal personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica, ed in mancanza di tale personale gli enti dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con aggravii di costi sul bilancio, per analogia vanno considerati ESCLUSI dall'ambito applicativo di cui all'articolo 9 comma 2 bis.

Inoltre, sono corrisposti ai dipendenti compensi derivanti da terzi (ISTAT, REGIONE, POR) per cui è necessario individuare se tali compensi rientrino o meno nel blocco previsto dall'art. 9 del DL 78/2010. Seguendo il ragionamento della Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, come da deliberazione n. 550 del 28.10.2011, le risorse trasferite da altre amministrazioni sottoposte ai vincoli di contenimento della spesa (come ad es. l'ISTAT, Piani di Zona, compensi per il funzionamento degli uffici inseriti in progetti comunitari e/o regionali, ecc ...) sono trasferimenti statali vincolati all'espletamento di funzioni amministrative rese dall'ente locale al servizio d'interessi di portata generale... Le valutazioni circa la compatibilità delle risorse impiegate con i vincoli di finanza pubblica, sono state già effettuate 'a monte', nella determinazione compiuta a livello centrale di destinare il quantum di risorse disponibili da distribuire in ambito locale.

**Appare, pertanto, coerente con la ricostruzione giuridica prospettata dalle SS RR della Corte dei Conti, argomentare che, a prescindere dalle concrete modalità di erogazione, i finanziamenti statali a destinazione vincolata, risultano esclusi tout court dai vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall'art. 9 comma 2bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122; inoltre, appare anche chiaro ed evidente che, ogni qual volta si proceda ad utilizzare il personale in servizio per attività professionali che dovevano essere (in mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente) reperite all'esterno (con aggravii di spesa sul bilancio) i corrispondenti compensi erogati al personale sono esclusi dai limiti di cui all'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010.**

Dal confronto del fondo con le risultanze contabili riferite agli emolumenti percepiti dai dipendenti per l'anno 2010 è emerso chiaramente che, per non meglio identificati motivi, **non sono state inserite e quantificate** sotto la rubrica dell'art. 15, comma 1, lett K) del CCNL 01.04.1999 le somme erogate ai dipendenti per attività svolte in applicazione di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari (incentivi alla progettazione, compensi per avvocatura, commissione elettorale, incentivi ICI, ecc ...).